

STATUTO

VENERE SOC.COOP.SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGROPOLI SA VIA QUINTINO
SELLA 19

Numero REA: SA - 340749

Codice fiscale: 04074880651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

	4	
	del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e	
	conferma. Consta di un foglio scritto in massima parte con	
	sistema elettronico da mia fiduciaria ed in minima parte di	
	mio pugno per facciate quattro fin qui.	
	F.to: Modestino Rosiello, dr. Pasquale Cammarano notaio segue	
	sigillo.	

	COPIA CONFORME	
	ALLEGATO A) REPERTORIO N.76924 RACCOLTA N.31924	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	ART.1)- DENOMINAZIONE	
	La Società Cooperativa, a mutualità prevalente, è denominata:	
	"VENERE - Società Cooperativa Sociale".	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto	
	dall'art. 2512 c.c.	
	ART.2)- SEDE	
	La cooperativa ha sede nel Comune di AGROPOLI (SA)	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del	
	territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	ART.3)- DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050. Qualora la durata venisse prorogata	
	prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della	

	5	
	deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4)- SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di	
	speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente	
	ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi, nello svolgimento	
	della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire	
	comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da	
	un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART.5)- OGGETTO	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei	
	servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva:	
	1. alla risposta ai bisogni delle persone disabili fisici e psichici. In relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto o proprio o per	
	conto terzi: attività e servizi di riabilitazione e chiropratica; centri diurni e residenziali	

	6	
	di accoglienza e socializzazione; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza anche proprie; attività di formazione e consulenza per	
	personale da inserire nella gestione dei centri suindicati; attività di sensibilizzazione	
	ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore	
	delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	2. Ai bisogni delle persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro	
	esistenza. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività e servizi di assistenza	
	domiciliare; attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	
	oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati; strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; centri diurni e	
	altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; attività di	
	formazione professionale e consulenza per il personale da inserire nella gestione dei	
	centri suddetti; attività di sensibilizzazione ed animazione alle comunità locali entro	
	cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e	
	rivendicazione dell'impegno a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	3. Perseguire gli scopi di integrazione sociale e promozione umana di persone	
	socialmente svantaggiate.	

	4. Attività di formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo.	
	5. Bisogni dei minori e/o minori a rischio di esclusione sociale. In relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:	
	attività e servizi educativi e di assistenza domiciliare; attività di assistenza in caso di	
	situazione particolare, anche di abuso e maltrattamento; attività di socializzazione ed	
	integrazione; gestione di spazi ludici, mediateche e ogni attività di aggregazione per	
	minori; gestione di asili-nido; gestione di case famiglia.	
	6. Bisogni delle persone tossicodipendenti e/o alcooldipendenti. Gestione di servizi	
	domiciliari o servizi tesi al reinserimento delle persone tossicodipendenti ed	
	alcooldipendenti; gestione di comunità di recupero; gestione di centri diurni	
	semiresidenziali; gestione di strutture residenziali.	
	7. Servizi per gli immigrati e nomadi. In relazione a ciò la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: centri di prima e	
	seconda accoglienza; sportello immigrati; mediazione culturale; gestione centri per	
	senza fissa dimora; gestione front office per immigrati e qualsivoglia attività correlata	
	ad essi e finalizzata agli stessi.	
	8. Gestione di centri polifunzionali rivolti a tutte le fasce deboli.	
	9. perseguire gli scopi di integrazione sociale e promozione umana di persone	
	socialmente svantaggiate. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività di trasporto di disabili e	
	persone socialmente svantaggiate; attività di manutenzione di verde pubblico o	
	privato; attività di manutenzione di impianti sportivi; servizi di custodia di parcheggi	
	pubblici e privati; servizi di nettezza urbana, gestione mense, bar, ristoranti, trasporti,	
	muratura, pitturazione, pulizia industriale ed ecologica; gestione di servizi per gli enti	
	locali, manutenzione e servizi cimiteriali per conto dei privati o di enti pubblici,	

	8	
	partecipando a gare ed a pubblici appalti, licitazione e trattative private; pubbliche	
	affissioni; rivalorizzazione dell'ambiente attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti	
	speciali, tossici, nocivi, nonché la depurazione dei rifiuti liquidi con conseguente	
	trasporto e smaltimento degli stessi, gestione di reti fognanti; gestione, cogestione o	
	compartecipazione in progetti "leader, pop, piano zona", o qualsiasi altro progetto	
	promosso o finanziato da enti pubblici e/o privati (cee, regioni, provincie, comunità	
	montane, ecc.), nonché tutte le iniziative e le attività inerenti il parco del cilento e vallo	
	di diano; attività di consulenza e di assistenza alle donne in difficoltà o con problemi,	
	anche con la creazione di centri specializzati per la tutela e i diritti delle stesse.	
	10. Attività di protezione civile e volontariato, emergenza sanitaria sul territorio e	
	l'organizzazione di corsi di formazione per il personale.	
	11. Attività di consulenza e progettazione sociale a valere sia su leggi nazionali, sia	
	comunitarie, sia regionali.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di	
	legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie	
	(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute	
	dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie	
	reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od	
	affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei	
	soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa	
	tempo per tempo vigente.	
	ART.6)- REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e	

qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.7)- NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

TITOLO III

SOCI

ART.8)- NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque

	10	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa. è, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di	
	aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire alla cooperativa soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di	
	partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	ART.9)- PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque	
	essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissati dalla legge nel	
	rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il	

11		
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone	
	comunicazione all'interessato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che	
	da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 12.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati	
	effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente	
	essere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i	
	criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è	
	inappellabile.	
	ART.10)- DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In	
	particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di	
	recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	ART.11)- ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a	
	tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e	

	all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative	
	conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli	
	amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ART.12)- OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo	
	l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in	
	relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha	
	l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i	
	rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il	
	socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori	
	sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	ART.13)- OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici	
	che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative	
	cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli	
	amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.	
	ART.14)- TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta	

13		
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In	
	alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio	
	l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime	
	condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i	
	requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che	
	ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa.	
	ART.15)- ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è	
	superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e	
	delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del RAPPORTO SOCIALE	
	ART.16)- RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme	
	sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata quest'ultima in	
	quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la	

	cooperativa svolge la propria attività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la	
	residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato	
	dagli articoli 2437 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a	
	mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di	
	recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del	
	recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della	
	domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non	
	possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito	
	dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto	
	riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è	
	stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo	
	se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	ART.17)- ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per	
	l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della	

	cooperativa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la	
	sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei	
	medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di	
	esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	
	materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18)- MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella	
	partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono	
	nominare un rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di	
	legge e del presente statuto.	
	ART.19)- LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore	
	nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	

	16	
	conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio	
	medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies	
	e sexies C.C., il consiglio di amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più' rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale	
	dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	ART.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o	
	la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART.21)- TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPE-	
	RATORI .	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito	
	regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato,	
	il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e	
	qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il	

	17	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non	
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ART.22)- PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, dai	
	conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ART.23)- PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.24)- CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART.25)- BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la

società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.26)- UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.27)- RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo

amministrativo, in materia di ritorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e

dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e quantità

degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i

quali - in via generale - debbono considerare:

a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;

b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1) in forma liquida;

2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

ART.28)- STRUMENTI FINANZIARI

	20	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa - alla quale, ai sensi del	
	precedente articolo 7, si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata -	
	può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a	
	investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART.29)- MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso,	
	con metodo assembleare.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	21	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	4) le modificazioni dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..	
	ART.30) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, etc.).	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza	

	delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono	
	presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i	
	sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessun	
	socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e	
	revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di	
	telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio	
	delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367	
	c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo	

dei voti spettanti ai soci.

ART.31)- MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART.32)- INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART.33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun

	24	
	socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Il socio può farsi	
	rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e	
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.34) FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in	
	sede della nomina:	
	-da un amministratore unico;	
	-da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	-da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a	
	maggioranza. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione	
	relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	consiglio di amministrazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito	
	all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	ART.35)- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede	
	l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in	
	via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione	
	si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi	

	25	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta	
	dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro	
	del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni	
	prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di	
	amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è	
	validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio	
	di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal	
	presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le	
	deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere	
	assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si	
	possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi	

verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART.36)- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ART.37)- POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.38)- DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci . Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo		
di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere		
revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo		
è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro		
designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del		
comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le		
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.		
ART.39)- RAPPRESENTANZA		
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di		
amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di		
loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.		
ART.40) RIMBORSI E COMPENSI		
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.		
L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche		
accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità		
per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.		
TITOLO VIII		
CONTROLLO		
ART.41)- CONTROLLO DEI SOCI		
Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha		
diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e		
consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite		
professionisti di loro fiducia.		
Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di		
responsabilità contro gli amministratori.		

ART.42)- ORGANI

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

ART.43)- FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c..

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ART.44)- CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia,

	29	
	nominati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.45-) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o	
	accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel	
	termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori	
	determinando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche	
	mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	-a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART.46)- DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c. . =	
	F.to: Modestino Rosiello, dr. Pasquale Cammarano notaio segue sigillo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento	
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.=	